



Ministero della Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale

Ufficio VII – Parità scolastica, esami di Stato, certificazioni e titoli di studio

Prot. n. 1583
Il dirigente: Antonio d'ITOLLO

Bari, 14.11.2007

Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di istruzione secondaria
di II grado statali e paritari della
Regione

L O R O S E D I

Ai Dirigenti
degli Uffici scolastici provinciali
di

B A R I
B R I N D I S I
F O G G I A
L E C C E
T A R A N T O

OGGETTO: *O.M. n. 92/2007 sulle attività di recupero debiti scolastici.*

Come è noto, il Ministro della Pubblica Istruzione con O.M. n. 92 del 5. 11. 2007 (prot. n. 11075), che si allega alla presente, ha emanato disposizioni in merito alle attività di recupero dei debiti scolastici.

Se ne riepilogano di seguito gli elementi di rilievo e di novità; l'art. 2 (comma 1) rimarca che le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del P.O.F. di ogni istituzione scolastica, e che esse sono programmate e attuate dai consigli di classe (c. 2), in base a criteri di carattere metodologico-didattico individuati dal Collegio dei Docenti (che potrà anche individuare uno o più docenti cui affidare il coordinamento di tali attività (art. 3, c. 4) e delle indicazioni organizzative approvate dal Consiglio di Istituto.

Tali attività, ivi comprese quelle di sostegno, possono essere realizzate in ogni fase dell'anno scolastico, avendo le scuole l'obbligo di attivare corsi di recupero, individuando le materie nelle quali gli studenti sono più carenti (art. 2, c. 3).

Gli studenti, a loro volta, sono tenuti alla frequenza di tali corsi tranne che le famiglie intendano non avvalersene. In quest'ultimo caso le stesse dovranno darne formale comunicazione per iscritto alla scuola (art. 2, c. 5).

In ogni caso tutti gli studenti, si avvalgano o meno dei corsi organizzati dalla scuola, hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche previste dal Consiglio di classe (art. 2, c. 7), che resta responsabile del processo valutativo, dalla individuazione delle carenze alla certificazione del loro eventuale superamento (art. 3, c. 1). Al termine delle attività di recupero saranno effettuate adeguate verifiche e la scuola dovrà dare comunicazione dei relativi risultati.

Uno sportello di consulenza e assistenza, affidato dalla scuola a uno o più docenti (individuati dal consiglio di classe) con funzioni di tutoring (art. 2, c. 11), avrà il compito di assistere chi avrà optato per lo studio individuale.

Le istituzioni scolastiche individueranno, per il recupero, anche modalità e tipologie diverse, utilizzando docenti interni o anche soggetti esterni, esclusi gli enti "profit" (art. 2, c. 12).

Per gli studenti che, anche in sede di scrutinio finale, riporteranno insufficienze, il consiglio di classe valuterà la possibilità di una "sospensione del giudizio" e, in tal caso, attiverà altri corsi e iniziative da realizzare nel corso dell'estate.

Le verifiche finali dovranno essere svolte entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, e dovranno tener conto dei risultati conseguiti anche nelle altre fasi del percorso di recupero.

Il consiglio di classe delibera l'integrazione dello scrutinio finale sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che si concluderà con l'ammissione o non ammissione dello studente alla classe successiva.

Si richiama, altresì, l'attenzione su quanto indicato a proposito della organizzazione delle attività di recupero, che prevedono interventi di durata non inferiore a 15 ore ciascuno (art. 2, c. 9). In aggiunta potrà essere utilizzata anche la quota del 20% del monte ore riservato alla autonomia delle singole scuole (art. 2, c. 10).

Il collegio dei docenti adotterà i criteri per lo svolgimento degli scrutini, per assicurare omogeneità nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe (art. 4, c.1).

Per gli studenti che, in sede di consiglio intermedio o anche di altre verifiche periodiche previste dal POF, presentino insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone interventi di recupero. Sempre a cura del consiglio di classe si procederà ad una attenta analisi dei bisogni formativi di ciascun studente e della natura delle difficoltà rilevate nell'apprendimento delle diverse discipline, tenendo eventualmente conto anche della possibilità per gli studenti di raggiungere anche autonomamente gli obiettivi formativi prefissati (art. 4, c. 2). Il consiglio di classe avrà altresì cura di informare delle predette attività di recupero le famiglie interessate, che potranno anche non avvalersene, dandone alla scuola comunicazione formale (c. 3); in ogni caso gli studenti dovranno sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe (c. 4).

Particolare riguardo va posto su quanto previsto dall'art. 5, a proposito delle verifiche intermedie: alla fine di ciascun intervento di recupero i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili volte ad accertare l'eventuale superamento delle carenze a suo tempo riscontrate. Le modalità di realizzazione di tali verifiche sono deliberate dai consigli di classe in relazione alla natura delle discipline, e possono prevedere verifiche scritte o scrittografiche e/o orali (art. 5, c. 1). I giudizi espressi dai docenti, al termine delle verifiche di cui sopra, oltre che accertare il grado di competenza acquisito dallo studente, sono occasione per definire eventuali ulteriori forme di supporto (c. 2).

Altrettanta attenzione va rivolta a quanto indicato dall'art. 6 a proposito dello scrutinio finale: fermo restando che spetta al collegio dei docenti determinare i criteri da seguire per lo

svolgimento dello scrutinio finale (c. 1), sarà il docente della disciplina a proporre il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre, e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo.

Tale valutazione tiene conto di quelle espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali attività di sostegno e/o recupero effettuate (c. 2).

Per gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino insufficienze in 1 o più discipline, il consiglio di classe, in base a criteri preventivamente stabiliti, procede ad una valutazione della possibilità dello studente di raggiungere o meno gli obiettivi formativi propri delle discipline interessate entro il termine dell'anno scolastico, con lo studio personale o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero (c. 3). In tal caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale e predispone le attività di recupero (c. 4).

Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il consiglio di classe abbia espresso una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero, nonché nei confronti degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non promozione (art. 5).

In caso di sospensione del giudizio finale, all'albo di istituto, sul tabellone finale viene riportata solo l'indicazione della "sospensione del giudizio" (art. 7, c. 1).

La scuola, dopo lo scrutinio finale, comunica alle famiglie per iscritto le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella o nelle discipline in cui lo studente non ha raggiunto la sufficienza. Contestualmente sono comunicati anche gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi, con le modalità e tempi di effettuazione delle relative verifiche, che, tuttavia, la scuola è tenuta a concludere entro la fine dell'anno scolastico (art. 7, c. 2).

Allo stesso modo di quanto previsto dai cc. 3 e 4 dell'art. 4, i genitori che non intendano far avvalere i propri figli delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola ne danno comunicazione alla stessa, fermo restando che lo studente è tenuto comunque a sottoporsi alle verifiche.

Particolare attenzione va prestata a quanto disposto dall'art. 8.

Le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative dello scrutinio finale hanno luogo entro la fine dell'anno scolastico di riferimento e, comunque, improrogabilmente entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo (c. 1). Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe sulla base di un calendario stabilito dal Collegio dei docenti; esse sono condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe, e si svolgono con le medesime modalità di cui all'art. 5, c. 1.

Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell'attività di recupero: pertanto esse devono tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attività di sostegno che, ora, si configura come attività che copre l'intero arco dell'anno scolastico (c. 3).

Pertanto il consiglio di classe delibera la integrazione dello scrutinio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tal caso, sono pubblicati all'albo di istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione "ammesso". In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato è pubblicato all'albo con la sola indicazione "non ammesso" (c. 4).

Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa in sede di integrazione dello scrutinio finale una valutazione positiva al termine del terzultimo e penultimo anno di corso, il

consiglio di classe attribuisce il punteggio di credito scolastico, secondo quanto previsto dalla Tab. A, allegata al DM 42, del 22 maggio 2007 (c. 5).

La competenza della verifica degli esiti e l'integrazione dello scrutinio finale spetta al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. L'eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la vigente normativa (c. 6).

Per i candidati agli esami di stato per l'a.s. 2007-08 continuano ad applicarsi – per i debiti formativi e il credito scolastico, ai sensi dell'art. 3, c.1, della L. n. 1/2007 – le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della medesima L. n. 1/07 (art. 9, c. 1)

A decorrere dal prossimo anno scolastico, per gli studenti dell'ultimo anno di corso che nello scrutinio di primo trimestre o quadrimestre presentino insufficienze in una o più discipline, il consiglio di classe predispone iniziative di sostegno e forme di verifica da svolgersi entro il termine delle lezioni, per porre gli studenti interessati nelle condizioni di conseguire la valutazione complessivamente positiva in sede di scrutinio di ammissione all'esame di stato (c. 2).

Il dirigente scolastico, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, procede all'utilizzazione del personale docente nelle attività aggiuntive (art. 10, c.1)

Gli interventi di sostegno e recupero sono infatti attività aggiuntiva di insegnamento sia se svolti all'interno del calendario delle lezioni, sia al di fuori di detto periodo. Non costituiscono attività aggiuntiva qualora siano però effettuati ricorrendo alla quota del 20% di cui al DM 47/06.

In tali attività sono impiegati in primo luogo docenti interni all'istituto e, successivamente docenti esterni e/o soggetti esterni, con esclusione di enti "profit", individuati secondo criteri di qualità deliberati dal collegio dei docenti approvati dal consiglio di istituto (c. 3 art. 10). E le modalità di utilizzazione del personale (docente e non) da impiegare sono definite in sede di contrattazione integrativa di istituto. Le ore aggiuntive destinate al sostegno e al recupero sono retribuite come da vigente CCNL (c. 5) [i.e. 50,00€ lordi all'ora]. E' previsto da parte del M.P.I. un'attività di monitoraggio delle dimensioni del fenomeno e delle modalità di intervento adottate dalle scuole (c.6).

Per la realizzazione di tali attività sono utilizzate le risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, incrementate di ulteriori risorse che sono assegnate alle scuole secondarie di secondo grado, come pure le risorse assegnate nell'ambito della legge finanziaria specificamente destinate allo scopo (art. 11, c. 1) [nella misura di 210 milioni di euro], mentre le scuole delle regioni, come la Puglia, rientranti nell'Obiettivo Convergenza, potranno avvalersi anche delle risorse previste dai PON (c. 2).

f.to **IL VICE DIRETTORE GENERALE**
Ruggiero Francavilla